Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 349

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 15 dicembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 19 *giugno* 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1978
registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 164

E' concessa la seguente ricompensa al valore militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOZZI Gino, nato il 22 ottobre 1905 a Firenze. — Accorso fra i primi nella lotta di Resistenza armata, nel corso di una missione di ricognizione, condotta insieme ad altro partigiano, caduto in un imboscata per dar modo alla sua formazione di porsi in salvo, accettava lo scontro con forze nemiche soverchianti. Esaurite le munizioni e ferito gravemente, veniva catturato e sottoposto a stringenti interrogatori, durante i quali manteneva un fiero contegno, senza nulla rivelare di quanto a sua conoscenza. Per le gravi ferite riportate nel combattimento si spegneva alcuni giorni dopo offrendo la vita per la causa della libertà della Patria. — Prati di Iavello (Pistoia), 4 gennaio 1944.

(9724)

Decreto del Presidente della Repubblica 1° *giugno* 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1978
registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 172

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

GATTI Giovanni Giuseppe Pietro, nato il 22 marzo 1926 a Villanova d'Asti (Asti). — Partigiano combattente si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo nella lotta al nemico invasore. Offertosi volontario, con altri tre compagni, per una azione di sabotaggio ad un treno carico di soldati e di materiale bellico, giungeva sulla linea ferroviaria solo pochi attimi prima dell'arrivo del convoglio e, pur mancandogli il tempo per preparare lo scoppio a distanza, non rinunciava all'impresa. Incurante del pericolo sistemava l'esplosivo sui binari provocandone la deflagrazione che causava la distruzione del convoglio. Esempio di grandi virtù militari e patriottiche. — Villanova d'Asti, maggio 1944-settembre 1944.

(9714)

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978 registro n. 34 Difesa, foglio n. 3

MEDAGLIE DI BRONZO

DOMENICONI Mario, nato a Cagliari il 19 dicembre 1920, guastatore scelto del 31° btg. guastatori genio mobilitato in A.S. — Guastatore di alto spirito e perfetta preparazione, trascinava all'assalto una squadra di compagni sardi, neutralizzando il fuoco di un carro armato nemico interrato e catturandone l'equipaggio. — Costone del Ruweisat (Alamein), 30 agosto-1° settembre 1942.

DOMENICONI Mario, nato a Cagliari il 19 dicembre 1920, guastatore scelto del 31° btg. guastatori genio mobilitato in A.S. — Guastatore sempre presente nelle azioni più rischiose del proprio battaglione, si distingueva, sotto incessante fuoco nemico, nella difesa della linea e nello stendimento di campi minati nei pressi delle posizioni avversarie. Nel corso di un successivo ripiegamento ritornava sui suoi passi per salvare la vita ad un commilitone colpito. — Deir Alinda q 125 di Alamein, 23 ottobre-5 novembre 1942. Fronte tunisino, gennaio-maggio 1943.

(9601)

Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978 registro n. 32 Difesa, foglio n. 368

E' conferita la medaglia di bronzo al valor militare in favore del s. ten. g. cpl. della 15ª cp. speciale da postazione fotoelettricisti VERROTTI di PIANELLA Alberto, nato a Siena il 9 giugno 1921, con la seguente motivazione:

Subalterno di compagnia mobilitata e dislocata in territorio occupato in stato di guerra, ricevuto l'ordine, in momenti particolarmente critici, di ripiegare personale e materiali di stazione fotoelettrica in postazione presso una batteria costiera dislocata a Cap Camarat (Francia), si scontrava con reparto tedesco che stava occupando già la postazione stessa. Con rischiosa azione, armi in pugno, ordinando ai suoi uomini il «pronti al fuoco», imponeva al sottufficiale comandante del reparto tedesco di lasciar ripiegare personale e materiali, riuscendo poi con altrettanta decisione a superare un posto di blocco germanico sul ponte del fiume Var (Nizza). Portava così in salvo uomini e mezzi sino al Colle di Tenda, fornendo chiaro esempio di solida capacità organizzativa e di comando, di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Promontorio di Cap Camarat (Costa Azzurra francese), 9 settembre 1943.

(9385)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. **794**.

Misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, al fine di alleggerire il mercato interno, le cui quotazioni non si sono attestate su livelli tali da consentire una equa e generalizzata remunerazione del prodotto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esportazione di 150 mila ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concesso un aiuto pari a L. 7.300 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 20 dicembre 1978 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri.

Per beneficiare del suddetto aiuto l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 30 giugno 1979.

La misura dell'aiuto è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuali variazioni dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 1.095 milioni si provvede con le disponibilità esistenti in bilancio sugli stanziamenti recati dal decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito nella legge 31 ottobre 1978, n. 803.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 26

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. **795**.

Norme in materia di mobilità dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme in materia di mobilità dei lavoratori al fine di assicurare il più sollecito reimpiego degli stessi in attività produttive;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Per aziende che ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono intendersi quelle che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano ottenuto provvedimento di concessione con la conseguente erogazione di contributi in conto capitale o finanziamenti a tasso agevolato.

Per agevolazioni, ai sensi del precedente comma, devono intendersi quelle per iniziative industriali previste dalle seguenti disposizioni legislative, soltanto con riferimento all'unità produttiva che ne ha usufruito:

a) art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

b) legge 2 maggio 1976, n. 183, per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

c) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla disciplina del credito agevolato al settore industriale;

d) legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese;

e) leggi regionali per interventi di ristrutturazione, riconversione ed ampliamento di impianti industriali, a favore di unità produttive operanti nelle rispettive regioni.

Per settore produttivo ai sensi dell'art. 24 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve intendersi quello individuato dalla classificazione dell'ISTAT delle attività economiche, identificato con la sottoclasse, oppure, ove necessiti, con la classe secondo la valutazione della commissione regionale per l'impiego.

Art. 2.

Ai fini delle comunicazioni che le aziende sono tenute a fare alla commissione regionale per l'impiego, ai sensi dell'art. 24, primo e secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, per qualifica professionale deve intendersi quella individuata sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore è stato o sarà effettivamente adibito.

Art. 3.

La commissione regionale per l'impiego, oltre ai compiti di cui all'art. 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume ogni opportuna iniziativa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento della manodopera, diretta a facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti, in aziende non obbligate ai sensi dell'art. 25 della legge suddetta, secondo la procedura di cui all'art. 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, in attuazione di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali o promuovendo eventuali intese per l'attuazione della mobilità interaziendale; gli uffici regionali e provinciali del lavoro debbono mettere a disposizione della commissione le strutture ed il personale occorrente per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla stessa.

Art. 4.

Le graduatorie di precedenza per l'avviamento dei lavoratori previste dall'art. 25, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, riguardano i lavoratori in possesso della qualifica professionale corrispondente a quella richiesta.

I lavoratori di cui all'art. 25, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono avviati al lavoro secondo l'ordine di apposita graduatoria formata con i criteri previsti dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, dopo l'esaurimento della disponibilità dei lavoratori di cui al comma precedente.

Art. 5.

Gli organi dello Stato e delle regioni, competenti a disporre la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, daranno immediatamente comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei provvedimenti adottati nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, e quella di entrata in vigore del presente decreto; successivamente le comunicazioni saranno date di volta in volta contestualmente all'emanazione dei provvedimenti di concessione.

Art. 6.

A modifica di quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dello stesso articolo è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, sono sostituiti dai seguenti:

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli uffici predetti.

Tali liste saranno trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre province anche di regioni contermini.

I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma sono avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive province ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego.

I lavoratori stessi potranno altresì essere avviati ad appositi corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni.

Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori, non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista di cui al quarto comma.

Gli avviamenti al lavoro o ai corsi di formazione professionale ai sensi dei precedenti commi sono effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi ovvero ai corsi di formazione professionale di cui al settimo comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi.

Art. 8.

Le attività svolte dalle commissioni regionali per l'impiego e dagli uffici del lavoro nonché i provvedimenti conseguentemente adottati, posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, che siano conformi a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4, si intendono validi a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano anche ai lavoratori già iscritti nelle liste speciali in applicazione dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — PRODI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **796.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1250 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 262, 263, 264, 265, 266 e 267, relativi alla scuola di perfezionamento in statistica sanitaria annessa alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in statistica sanitaria

Art. 262. — La scuola di perfezionamento in statistica sanitaria ha due indirizzi:

1) statistica medica;
2) programmazione socio-sanitaria.

La scuola rilascia un unico diploma con specificazione dell'uno e dell'altro indirizzo.

Art. 263. — Alla scuola possono iscriversi:

a) i laureati in qualsiasi disciplina;

b) i diplomati in statistica, i funzionari ed operatori di enti pubblici e privati interessati a problemi di sanità pubblica.

Art. 264. — Per essere ammessi alla scuola gli aspiranti che si trovano nella condizione prevista dall'art. 263, comma *a*), dovranno sostenere un colloquio preliminare che si terrà sempre il secondo sabato del mese di gennaio di ogni anno, con una commissione composta dai docenti della scuola.

La scuola prevede l'assegnazione di alcune borse di studio (a copertura delle tasse di laboratorio) a neolaureati particolarmente meritevoli; la valutazione scaturità dall'esito del colloquio e dall'esame del *curriculum* universitario e di eventuali altri titoli.

Art. 265. — La scuola ha la durata di tre anni. Per coloro che richiedono l'iscrizione in base al comma *b*) dell'art. 263 la durata del corso è di un anno.

Art. 266. — Gli insegnamenti sono:

Fondamentali:

1) demografia;
2) demografia e statistica sanitaria;
3) ecologia;
4) economia sanitaria;
5) elaborazione automatica dei dati I;
6) elaborazione automatica dei dati II;
7) elementi di matematica;
8) epidemiologia;
9) genetica di popolazioni umane;
10) metodi statistici in campo bio-medico;
11) metodologia statistica;
12) principi di inferenza statistica;
13) principi di programmazione socio-sanitaria;
14) programmazione socio-sanitaria applicata;
15) sistemi informativi sanitari;
16) sociologia sanitaria e demografia sociale;
17) sperimentazione clinica e farmacologica;
18) statistica multivariata;
19) statistica sanitaria;
20) tecniche di programmazione socio-sanitaria.

Complementari:

1) analisi biometriche;
2) antropologia culturale;
3) biocibernetica;
4) calcolo automatico;
5) controllo qualità dei prodotti sanitari;
6) elementi di biologia;
7) elementi di farmacologia;
8) elementi di fisiopatologia;
9) igiene urbanistica;
10) legislazione sociale regionale;
11) metodi statistici in epidemiologia;
12) metodi statistici in genetica;
13) piano degli esperimenti;
14) prove cliniche sequenziali;
15) psicologia sociale;
16) ricerca operativa in campo sanitario;
17) riconoscimento di forme;
18) sociologia delle organizzazioni;
19) statistica della sicurezza sociale;
20) tipologia delle strutture e dei servizi socio-sanitari.

Ordine degli studi dell'indirizzo in statistica medica:

1° *Anno*:

1) demografia e statistica sanitaria;
2) elementi di matematica;
3) metodologia statistica;
4) principi di inferenza statistica.

2° *Anno*:

1) elaborazione automatica dei dati I;
2) epidemiologia;
3) genetica di popolazioni umane;
4) metodi statistici in campo biomedico.

3° *Anno*:

1) elaborazione automatica dei dati II;
2) principi di programmazione socio-sanitaria;
3) sperimentazione clinica e farmacologica;
4) statistica multivariata.

Ordine degli studi dell'indirizzo in programmazione socio-sanitaria:

1° *Anno*:

1) demografia;
2) epidemiologia;
3) genetica di popolazioni umane;
4) principi di programmazione socio-sanitaria;
5) sociologia sanitaria e demografia sociale;
6) statistica sanitaria.

2° *Anno*:

1) elementi di matematica;
2) metodologia statistica;
3) sistemi informativi sanitari;
4) tecniche di programmazione socio-sanitaria.

3° *Anno*:

1) ecologia;
2) economia sanitaria;
3) programmazione socio-sanitaria applicata.

Gli iscritti a ciascun indirizzo potranno scegliere quali insegnamenti complementari anche quelli fondamentali dell'altro indirizzo.

Art. 267. — Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti secondo il comma *a*) dell'art. 263 all'indirizzo in statistica medica dovranno aver superato tutti e dodici gli esami fondamentali e quelli di almeno quattro complementari, e gli iscritti all'indirizzo in programmazione socio-sanitaria dovranno aver superato tutti e tredici gli esami fondamentali e quelli di almeno quattro complementari.

L'esame di diploma consisterà nella discussione, dinanzi ad una commissione costituita da almeno sette docenti della scuola, di una dissertazione scritta su un argomento originale relativo ad una delle materie di esame.

Gli iscritti secondo il comma *b*) dell'art. 263 che avranno superato gli esami di almeno sette insegnamenti fondamentali dell'indirizzo in programmazione socio-sanitaria e di almeno tre insegnamenti complementari, riceveranno un attestato di frequenza e di profitto.

Disposizione transitoria. — Coloro che all'entrata in vigore del presente nuovo statuto risultino già iscritti alla scuola al primo anno, al secondo o fuori corso potranno optare per il nuovo ordinamento; in tal caso il direttore della scuola, sentito il parere del consiglio dei docenti, potrà concedere una riduzione della durata del corso legale sulla scorta degli esami già sostenuti convalidandone alcuni a tutti gli effetti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1978
Registro n. 127 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **797.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa alla stessa facoltà dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona del 7 aprile 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima della stessa Università al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che attualmente risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa del 7 giugno 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra omonima dell'Università di Ancona;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di clinica pediatrica dell'Università di Pisa risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Valentino Coppa e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della corrispondente facoltà dell'Università di Ancona;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, è attribuito unitamente al titolare dott. Giovanni Valentino Coppa, alla cattedra omonima della corrispondente facoltà della Università di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1978
Registro n. 127 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Soc. comm.le Bertola Import Export, in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pelli per pellicceria, di origine e provenienza Repubblica popolare cinese, la ditta Bertola Import Export di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 30.220 di cui al mod. *B*-Import n. 5346916, rilasciato dalla sede di Torino dell'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 16 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 12 luglio 1976, con un ritardo, quindi, di cinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817954 del 12 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la suddetta merce, benché fosse arrivata in dogana il 5 giugno 1976 ad impegno già scaduto di validità a causa di ritardi postali, fu rimessa in temporanea custodia l'8 giugno 1976 e nazionalizzata soltanto il 12 luglio 1976, con ulteriori trentaquattro giorni di ritardo per difficoltà sorte con la successiva acquirente della merce e, quindi, per motivazioni di ordine esclusivamente commerciale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza senza data essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bertola Import Export di Torino, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino (Torino), nella misura del 5 % di Rmby 30.220 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(9035)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiere di Verona S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un cilindro in acciaio per macchina da cartiera del valore complessivo di DM 585.000, di origine e provenienza Germania occidentale, la ditta Cartiere di Verona S.p.a., via Serbelloni, 4, Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di DM 19.500, di cui al mod. *B*-Import n. 4442207 rilasciato dal Credito commerciale di Milano in data 21 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bergamo il 22 dicembre 1975, con un ritardo, quindi, di giorni centoquarantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490596 del 3 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le « cause di forza maggiore » non meglio precisate con documentazione appropriata non possono essere prese in considerazione, perchè risulta essere una motivazione troppo generica da poter giustificare un ritardo di circa quattro mesi e mezzo;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 23 marzo 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiere di Verona S.p.a., mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5 % di DM 19.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(9036)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto comunitario per l'olio di oliva e di sansa prodotto nella campagna 1978-79, nonchè modalità per la tenuta dei registri di lavorazione da parte degli stabilimenti di molitura.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1562/78 del consiglio del 29 giugno 1978, entrato in applicazione a decorrere dal 1° novembre 1978, che modifica da ultimo il regolamento (CEE) n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, sostituendone determinati articoli con i quali, tra l'altro, viene previsto un nuovo regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva ottenuto nella Comunità con olive in essa raccolte;

Visto, in particolare, l'art. 5 del sopra citato regolamento n. 136/66, quale risulta dalle suddette modifiche, in base al quale l'aiuto, previsto per le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978, è concesso agli olivicoltori soci di una associazione di produttori di olio d'oliva riconosciuta in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78, per la quantità di olio effettivamente prodotto ed agli altri olivicoltori in funzione del numero, del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati e delle rese forfettariamente fissate ed a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte e pertanto destinate alla oleazione.

Visto il regolamento (CEE) n. 2753/78 del consiglio del 23 novembre 1978 che, nello stabilire, per la campagna 1978-79, le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, indica condizioni, modalità e regimi di controllo che debbono essere osservati ai fini della concessione del beneficio suddetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2752/78 del consiglio del 23 novembre 1978 che, introducendo, soltanto per la indicata campagna 1978-79, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva, stabilisce, in deroga all'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 136/66 che l'aiuto è anche concesso, in base alla quantità di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori che sono membri di un'organizzazione di produttori d'olive e d'olio che, soddisfacendo a determinate condizioni, ottenga dallo Stato membro, nel quale ha sede, il riconoscimento della sussistenza delle predette condizioni;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti in esso contenute e richiamate, concernenti la corresponsione dell'aiuto comunitario per l'olio d'oliva, si applicano, nel territorio della Repubblica, con l'osservanza dei regolamenti comunitari che disciplinano il regime di detto aiuto ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., che reca modifiche alla legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito detta Azienda;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento sul mercato nel settore dei grassi;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 417, contenente, tra l'altro, disposizioni sulla soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva;

Considerata l'opportunità che, in attesa della emanazione, da parte della commissione (CEE), delle norme applicative ad essa commesse dai citati regolamenti (CEE) n. 2753/78 e n. 2752/78 del consiglio, vengano frattanto indicate — tenuto conto dell'art. 16 del citato decreto-legge 18 dicembre 1970, e sue modificazioni — per la campagna 1978-79 e per le province della Repubblica nel cui territorio sono ubicate le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978, le modalità per la presentazione da parte dei produttori interessati della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto nonché le modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura delle olive sono obbligati a tenere;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di olive destinate alla produzione di olio, che non sono soci delle organizzazioni di produttori di cui al successivo art. 3 e che intendono conseguire l'aiuto alla produzione previsto per la campagna 1978-79 dalla regolamentazione comunitaria citata in premessa, debbono presentare in triplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, la denuncia unica di coltivazione, prevista dall'art. 3, comma primo, del regolamento (CEE) n. 2753/78 del consiglio del 23 novembre 1978, per le superfici investite ad olivi a tutto il 31 ottobre 1978. Essa deve essere redatta su apposito formulario, conforme al fac-simile *A* allegato al presente decreto, stampato e messo a disposizione dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Tale denuncia deve essere presentata, entro il termine ultimo che sarà fissato da apposita norma comunitaria, agli uffici competenti per le province nelle quali sono ubicati i fondi olivetati in cui si producono le olive.

In particolare:

agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Calabria, Sicilia;

agli uffici provinciali degli enti di sviluppo agricolo delle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna;

all'Opera nazionale combattenti per la provincia di Latina.

La denuncia di coltivazione — completa della dichiarazione a firma congiunta del titolare dell'impresa di lavorazione e del produttore di olive, redatta su facsimile *B* del modello *F*, allegato al presente decreto, attestante l'oleazione delle olive sottoposte dal produttore di esse a molitura — deve essere compilata in tutte le sue parti, tranne in quella che riguarda in modo specifico gli olivicoltori associati.

Per le olive vendute va allegata alla denuncia, per ogni partita, una copia della fattura di vendita e, nei casi per i quali non ricorra l'obbligo della fatturazione, una dichiarazione del denunciante attestante le generalità, la residenza dell'acquirente e la quantità di olive vendute.

Ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del medesimo regolamento (CEE) n. 2753/78, la denuncia di coltivazione presentata dai produttori contemplati nel presente articolo ha valore di domanda di aiuto.

Art. 2.

La denuncia di coltivazione deve essere firmata per esteso dall'interessato il quale, se analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia il segno di croce, convalidato dalle firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Gli uffici liquidatori potranno prescrivere che venga prodotto lo stato di famiglia nonché un documento da cui risulti il luogo e la data di nascita del denunciante.

Art. 3.

Le associazioni di produttori di olive e di olio, previste dal regolamento (CEE) n. 1360/78 e le organizzazioni costituite anteriormente al 31 dicembre 1978 ed ammesse all'applicazione della norma derogatoria contenuta nell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2752/78 del consiglio del 23 novembre 1978, che intendono conseguire per la campagna 1978-79 l'aiuto alla produzione previsto dalla normativa comunitaria citata in premessa per i soci a ciascuna di esse aderenti, debbono presentare mensilmente, ai sensi delle relative disposizioni dell'art. 3, paragrafo 1, comma secondo, e dell'art. 4, comma terzo, del regolamento (CEE) n. 2753/78 del consiglio del 23 novembre 1978, salva l'eccezione relativa alla modalità di presentazione prèvista in quest'ultimo terzo comma, le denunce-domande in forma unica per tutti i soci aderenti per i quali nel corso del mese precedente è stata ultimata e dimostrata la produzione di olio.

Tali denunce-domande complete del modello *F* e degli elementi richiesti per gli olivicoltori associati debbono essere redatte sui formulari previsti dall'art. 1 del presente decreto.

Le prime denunce-domande presentate dalle organizzazioni riconosciute riguarderanno anche tutti i soci per i quali la molitura delle olive è stata ultimata nel corso del periodo precedente al mese di riferimento.

Le denunce-domande uniche debbono essere accompagnate da una nota riepilogativa nella quale debbono essere riportate per ciascun socio le generalità, l'ubicazione dell'azienda olivicola e, previa verifica delle risultanze scaturite dai controlli che le organizzazioni di produttori in base alla normativa comunitaria sono tenuti a svolgere, la quantità di olio d'oliva comprensiva della quota forfettaria prevista per l'olio di sansa.

Tale nota riepilogativa deve essere redatta e firmata sotto la responsabilità del presidente dell'organizzazione riconosciuta, o di chi ne fa le veci.

Art. 4.

Ogni organizzazione di produttori di olive e di olio, già costituita al 31 dicembre 1978, dotata di personalità giuridica o avente capacità giuridica di essere soggetto secondo il vigente ordinamento giuridico, di diritti e di obblighi, che rappresenti direttamente o attraverso organizzazioni aderenti un congruo volume di produzione o un congruo numero di soci, secondo i limiti che saranno successivamente determinati dalla normativa comunitaria, e sia in possesso di tutte le altre condizioni indicate nell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2752/78 del consiglio del 23 novembre 1978 e che intenda conseguire per i propri soci l'aiuto alla produzione di cui alla norma comunitaria richiamata dal precedente art. 3, deve ottenere l'attestazione statale della sussistenza delle prescritte condizioni.

La relativa verifica è attribuita alla competenza di questo Ministero - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, al quale deve essere presentata, entro il termine del 10 gennaio 1979, stabilito dallo stesso regolamento, l'apposita domanda.

Questa, da redigere a firma del legale rappresentante su carta da bollo, deve recare per ogni organizzazione richiedente i seguenti allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto sociale;

b) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo o di altro organo collegiale dotato dei necessari poteri, che autorizza la presentazione della domanda;

c) nota descrittiva particolareggiata della consistenza organizzativa e della struttura operativa di cui dispone;

d) elenco aggiornato dei soci in estratto autentico dall'apposito libro sociale;

e) elenco aggiornato per ogni organismo associato dei rispettivi soci in estratto autentico dall'apposito libro sociale se alla organizzazione istante aderiscono organismi associativi, comunque costituiti secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Nell'ipotesi che il riconoscimento dovesse basarsi sul volume minimo di produzione di olio, all'elenco dei soci deve essere allegata una attestazione, responsabilmente rilasciata dall'organizzazione, da cui risultino gli elementi riguardanti, per ciascun socio, la consistenza colturale olivicola espressa in Ha e distinta in specializzata e promiscua.

Art. 5.

Il registro di lavorazione, che gli stabilimenti di molitura delle olive sono obbligati a tenere, ai sensi delle disposizioni richiamate dal citato art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, deve essere conforme al modello *B*, allegato al presente decreto.

Gli esercenti dei predetti stabilimenti continuano a trasmettere mensilmente agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, o agli uffici provinciali delle regioni che ne sono derivati, i dati riassuntivi della lavorazione eseguita nel mese precedente, nonché copie a ricalco delle pagine dei registri per la parte cui si riferiscono i dati stessi.

Tale adempimento deve avere luogo, dal momento della pubblicazione del presente decreto, entro il decimo giorno di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i dati precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

Domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva

Campagna 1978 - 79

Ufficio destinatario

Il sottoscritto chiede l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1978-79. A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

(QUADRO *A*) – le proprie generalità e la propria residenza.

(QUADRO *B*) – i dati catastali dell'azienda da lui condotta in cui viene praticata la coltivazione dell'olivo da olio;
– le superfici aziendali investite ad olivo alla data del 31 ottobre 1978;
– le percentuali sul prodotto spettanti al sottoscritto.

(QUADRO *C*) – le generalità dei cointeressati al prodotto e le rispettive percentuali;
– le generalità dei proprietari dei fondi da lui condotti in affitto.

(QUADRO *D*) riservato agli aderenti ad organizzazioni di produttori. – i quantitativi di olive raccolte;
– le destinazioni date alle olive raccolte.

(QUADRO *E*) riservato agli aderenti ad organizzazioni di produttori. – i quantitativi di olive raccolte;
– le destinazioni date alle olive raccolte;
– i quantitativi di olio ottenuti;
– l'organizzazione di produttori olivicoli alla quale il sottoscritto aderisce.

QUADRO *A*

Matricola

Cognome e nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Codice comune

Comune di residenza

Prov.

Codice comune

Indirizzo (contrada, via o piazza)

Numero civico

COLTURA SPECIALIZZATA						COLTURA PROMISCUA						PERCENTUALE SUL PRODOTTO SPETTANTE AL RICHIEDENTE				
SUPERFICIE			OLIVI			SUPERFICIE			OLIVI			Per FONDI (1) in conduzione singola		Per FONDI (2) in conduzione associata		
Ettari	Are	Centiare	Totale N.	In produzione da olio N.	Irrigui N.	Ettari	Are	Centiare	Totale N.	In produzione da olio N.	Irrigui N.	In proprietà 100 %	In affitto 100 %	In proprietà ...... %	In comproprietà ..... %	In mezzadria in colonia ..... %

Percentuale sul prodotto spettante ai cointeressati ......%	DELEGA (3) Il sottoscritto delega il richiedente intestatario della presente domanda a richiedere ed a riscuotere per suo conto l'importo dell'aiuto alla produzione firma

Note:

(1) Per ciascun fondo in conduzione singola, la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in affitto), deve essere pari a 100%.

Per i fondi condotti in affitto indicare nel quadro *C* le generalità dei proprietari.

(2) Per ciascun fondo in conduzione associata, la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in comproprietà, in colonia, in mezzadria), deve essere quella spettante al richiedente.

La restante percentuale deve figurare nel quadro *C* nella colonna riservata alle percentuali spettanti ai cointeressati.

La somma delle percentuali così indicate deve essere per ciascun fondo sempre uguale a 100%.

Nel quadro *C* indicare anche le generalità dei cointeressati.

(3) In assenza di delega il richiedente avrà diritto solo alla riscossione della quota parte di aiuto a lui spettante: in questo caso i cointeressati si riservano la possibilità di presentare, per proprio conto, la denuncia-domanda.

QUADRO *D*

RISERVATO AI NON ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE

Q.li	Kg

OLIVE MOLITE

Q.li	Kg

MODELLI « F » allegati n.

OLIVE VENDUTE

Q.li	Kg

FATTURE allegate n.

QUADRO *E*

RISERVATO AGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE

Q.li	Kg

OLIVE MOLITE		OLIO di pressione		OLIO di sansa		TOTALE OLIO		MODELLI « F » allegati n.
Q.li	Kg	Q.li	Kg	Q.li	Kg	Q.li	Kg	

(pari al 9% dell'olio di pressione)

OLIVE VENDUTE

Q.li	Kg

FATTURE allegate n.

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI DI APPARTENENZA

Data ....

Il richiedente

....
(firma)

MOD. *F* ALLEGATO *B*

CAMPAGNA 1978 - 79

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO

I sottoscritti frantoiano e produttore di olive dichiarano la molitura delle partite di olive sottoindicate:

Cognome e nome del frantoiano	Codice fiscale

Denominazione del frantoio	Partita I.V.A.
Comune sede del frantoio	Indirizzo del frantoio

Cognome e nome del produttore	Data di nascita	Matricola
Comune di residenza	Indirizzo del produttore	

Numero registro	Numero partita	Data di lavorazione	Olive molite per conto del produttore		Olio di pressione		Sansa ottenuta		Olive vendute dal produttore al frantoiano	
			Q.li	Kg	Q.li	Kg	Q.li	Kg	Q.li	Kg

Il frantoiano *Il produttore di olive*

.... (firma) .... (firma)

Mod C

Campagna olearia .... Registro N. ....

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A. I. M. A.

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Ditta esercente il frantoio (*) .... (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) ....

Ubicazione del frantoio Provincia .... Comune .... Via o frazione .... N ....

Macchine frangitoi e simili . . n. ....

Presse - superpresse di 1ª pressione n ....

Presse - superpresse di 2ª pressione n ....

Accessori . . . . . . n. ....
(lavatrici, gramolatrici, centrifughe, ecc.)

Potenzialità giornaliera di lavorazione nelle 24 ore q.li .... di olive

Lettura del contatore dell energia elettrica azionante il frantoio:

— all'inizio della campagna (data ....) Kwh

— alla fine della campagna (data ....) Kwh

Il presente registro consta di n .... fogli numerati.

Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione.

VISTO E TIMBRO
dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione

....

N. B. - Il titolare della ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture annotandovi con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge.

(*) - In caso di ditte collettive indicare le esatte generalità dei titolari.

Ditta esercente ....

REGISTRO DI LAVORAZIONE

N. progressivo	ENTRATA OLIVE			PRODUTTORE DELLE OLIVE (2)			INTERESSATO ALLA LAVORAZIONE · (C)		LAVORAZIONE OLIVE					
										OLIVE MOLITE			OLIO RICAVATO	
	Data	Quantità Q.li	Varietà (1)	COGNOME E NOME	RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME E NOME	RESIDENZA	Data	del produttore olivicolo	acquistate dal frantoiano	Totale Q.li	del produttore olivicolo	Del frantoiano Q.li
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Riporto													
	A riportare													

(1) Dovrà essere indicata per partite di un'unica varietà. Nel caso di partite costituite da più varietà sarà usata la dizione « DIVERSE ». — (2) **Vanno** inserite sempre e soltanto le che ha avuto l'estaglio in natura, etc.). — (4) Riferiti a sansa con umidità normale del 25 %.

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2630/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2631/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2632/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2633/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2634/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2635/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2636/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2637/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2638/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2639/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2640/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2641/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, in seguito denominato UNICEF, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2642/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dello Zambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2643/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2644/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2448/77, per quanto riguarda le condizioni di cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 2645/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che fissa il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 2646/78 della commissione, del 10 novembre 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti d'adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2647/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 825/78 relativo alla vendita per l'esportazione dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2648/78 della commissione, del 10 novembre 1978, relativo alla vendita, a fini di esportazione, di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2649/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e loro derivati, della sottovoce 35.03 ex B della tariffa doganale comune, originari della Colombia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2650/78 della commissione, del 10 novembre 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2651/78 della commissione, del 10 novembre 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2598/78 e (CEE) n. 2599/78 per quanto riguarda la fornitura di varie partite di butteroil e di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare, alla Repubblica socialista del Vietnam.

Regolamento (CEE) n. 2652/78 della commissione, del 10 novembre 1978, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 318 *dell'*11 *novembre* 1978.

(295/C)

Regolamento (CEE) n. 2653/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2654/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2655/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che fissa, per la campagna 1978/1979, i prezzi di riferimento delle arance dolci.

Regolamento (CEE) n. 2656/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che fissa, per la campagna 1978/1979, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma o (sazuma), clementine, wilkingks e altri simili ibridi di agrumi.

Regolamento (CEE) n. 2657/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che deroga, per la campagna 1978/1979, alle norme comuni di qualità per i cavoletti di Bruxelles.

Regolamento (CEE) n. 2658/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 586/77 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2659/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2660/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2661/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2662/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Pubblicati nel n. L 320 *del* 14 *novembre* 1978.

(296/C)

Regolamento (CEE) n. 2663/78 della commissione, del 14 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2664/78 della commissione, del 14 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2665/78 della commissione, del 3 novembre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2666/78 della commissione, del 13 novembre 1978, che ripristina nella Danimarca gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 2667/78 della commissione, del 14 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2668/78 della commissione, del 14 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/78 che fissa, per il quarto trimestre 1978, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 2669/78 della commissione, del 14 novembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Pubblicati nel n. L 321 *del* 15 *novembre* 1978.

(297/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

All'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive dei componenti del comitato nazionale per le scienze fisiche del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 ottobre 1978, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 7822, gruppo 02.02, sotto la dizione « Misure oceanografiche » deve intendersi aggiunto con il n. 14-*bis* il nominativo Mosetti Ferruccio Trieste Scienze mm.ff.nn.

(9764)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.

Espletate il 28 settembre 1978 a Bruxelles le notifiche previste dall'art. 59 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e dall'art. 13 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976, tali accordi sono entrati in vigore il 1° novembre 1978.

Le notifiche da parte italiana sono state effettuate in seguito ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1978, n. 277, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978.

(9706)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1978 è revocato il decreto ministeriale 26 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Luigi Morciano alla sede notarile di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze.

(9705)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Sustinente

Con decreto 30 agosto 1978, n. 1565, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquato demaniale del fiume Po in comune di Sustinente (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 mappale 185 della superficie di mq 55 ed indicato nello estratto di mappa rilasciato il 23 agosto 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estatto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9736)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Vallecrosia

Con decreto 30 agosto 1978, n. 1564, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto del rio Verbone in comune di Vallecrosia (Imperia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 fronteggiante i mappali 490 e 491 della superficie di mq 297 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 vistata in data 7 giugno 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9737)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cavaria con Premezzo

Con decreto 28 agosto 1978, n. 1546, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Vecchio in comune di Cavaria con Premezzo (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 (mappa di Cavaria) mappale 539½ di mq 95 e al foglio n. 5 (mappa di Premezzo) mappale 1538½ della superficie complessiva di mq 190 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Varese; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9738)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Perla » di Monte S. Savino

Con decreto ministeriale 17 novembre 1978, n. 1727, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Perla » di Monte S. Savino (Arezzo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9739)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale estera « Evian » di Evian-les-Bains

Con decreto ministeriale 17 novembre 1978, n. 1725, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale estera « Evian » di Evian-les-Bains, Alta Savoia - Francia.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9740)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Frasassi » di Genga

Con decreto ministeriale 17 novembre 1978, n. 1726, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Frasassi » di Genga (Ancona).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 12 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,05	846,05	846,09	846,05	846 —	846,10	845,95	846,05	846,05	846,05
Dollaro canadese	717,85	717,85	718 —	717,85	718,50	717,85	717,65	717,85	717,85	717,85
Franco svizzero	499,59	499,59	498,75	499,59	499,40	499,59	498,78	499,59	499,59	499,60
Corona danese	160 —	160 —	160,25	160 —	160,18	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —
Corona norvegese	165,63	165,63	165,30	165,63	165,78	165,63	165,55	165,63	165,63	165,65
Corona svedese	191,61	191,61	191,30	191,61	191,62	191,61	191,48	191,61	191,61	191,60
Fiorino olandese	410,32	410,32	410 —	410,32	410,30	410,32	410,09	410,32	410,32	410,30
Franco belga	28,12	28,12	28,15	28,12	27,88	28,12	28,128	28,12	28,12	28,10
Franco francese	193,50	193,50	193,60	193,50	193,92	193,50	193,65	193,50	193,50	193,50
Lira sterlina	1664,60	1664,60	1666 —	1664,60	1668,15	1664,60	1665,50	1664,60	1664,60	1664,60
Marco germanico	444,73	444,73	444,01	444,73	444,68	444,73	444,55	444,73	444,73	444,75
Scellino austriaco	60,70	60,70	60,70	60,70	60,67	60,70	60,7515	60,70	60,70	60,70
Escudo portoghese	18,17	18,17	18,20	18,17	18,19	18,17	18,20	18,17	18,17	18,17
Peseta spagnola	11,877	11,877	11,90	11,877	11,88	11,87	11,881	11,877	11,877	11,87
Yen giapponese	4,299	4,299	4,31	4,299	4,31	4,29	4,309	4,299	4,299	4,30

Media dei titoli del 12 dicembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	101,150
» 5 % (Ricostruzione)	100,675
» 5 % (Città di Trieste)	100,925
» 5 % (Beni esteri)	100,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,125
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,900
» 6 % » » 1971-86	78,450
» 6 % » » 1972-87	75,825
» 9 % » » 1975-90	85,025
» 9 % » » 1976-91	85,025
» 10 % » » 1977-92	88,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,125
» » » » 1-10-1979	101,100
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
» » » » 1- 6-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,500
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,800
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,550
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,800
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,650
» » » 10 % 1- 1-1981	95,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,275
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,600
» » » 12 % 1- 4-1982	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846 —
Dollaro canadese	717,75
Franco svizzero	499,185
Corona danese	160 —
Corona norvegese	165,59
Corona svedese	191,545
Fiorino olandese	410,205
Franco belga	28,124
Franco francese	193,575
Lira sterlina	1665,05
Marco germanico	444,64
Scellino austriaco	60,703
Escudo portoghese	18,185
Peseta spagnola	11,879
Yen giapponese	4,304

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso, per esami, a ventidue posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 9 maggio 1978;

Vista la deliberazione n. 2L allegata al verbale n. 35 del 23 maggio 1978, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a ventidue posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

primo gruppo: venti posti per i servizi amministrativi e del personale;

secondo gruppo: due posti per la biblioteca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi - dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena, 299 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo numero telefonico;

9) per quale o quali gruppi di posti si intenda concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica e un colloquio.

PRIMO GRUPPO

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *Prova scritta*:

Nozioni di archivistica.

B) *Prova pratica*:

Prova di dattilografia consistente in un saggio di copiatura con velocità libera della durata di quindici minuti. Nella valutazione della prova la commissione esaminatrice dovrà tener conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

C) *Colloquio*:

Diritti e doveri dell'impiegato; compiti, ordinamento e strutture dell'Istituto superiore di sanità.

SECONDO GRUPPO

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *Prova scritta*:

Nozioni generali sulle funzioni, sui compiti e sui servizi di una biblioteca.

B) *Prova pratica*:

Saggio di registrazione di periodici, compilazione di moduli di richiesta di prestito.

C) *Colloquio*:

1) Argomento delle prove scritta e pratica.

2) Lettura e traduzione di un breve brano, a scelta del candidato, da una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1979 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art.* 4.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1979.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1979, di cui al precedente art. 5.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, *entro il termine perentorio di venti giorni*, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Le graduatorie di merito del concorso saranno formate secondo *l'ordine della votazione complessiva* riportata da ciascun candidato.

In base alle graduatorie di merito dei due gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 7.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonché la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita; il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del

sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad aiutante nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto predetto.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verrà corrisposto, durante il periodo di prova, lo stipendio annuo lordo relativo al parametro 120 nonché le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 250

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena n. 299
ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente dal (1) in (provincia di .) via n. , chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventidue posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ;

3) di non aver riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ;

6) intende concorrere per i seguenti gruppi di posti, di cui all'art. 1 del bando di concorso: ;

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

9) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: tel.

Roma,

Firma (6)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9711)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, a due posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1978, registro n. 4, foglio n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 3 agosto 1978, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a due posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che, alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione al concorso medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per esami, a due posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui al decreto ministeriale in data 8 maggio 1978, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1978
Registro n. 6, *foglio n.* 225

(9480)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del mese di agosto 1978, pubblicato il 18 novembre 1978, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è pubblicato il decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 00/38971, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1978, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 33, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1977, n. 00/44072, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 3 dicembre 1977.

(9498)

REGIONE SARDEGNA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Cagliari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cagliari n. 129 del 23 gennaio 1975, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Cagliari;

Visto il proprio decreto n. 454/S.G. del 9 marzo 1978 con il quale sono stati ammessi dodici candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

Sulis Agostino . . . . punti 165,837

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Cagliari, addì 31 ottobre 1978

L'assessore: A. ROJCH

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il proprio decreto n. 2322 del 31 ottobre 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, bandito con decreto del veterinario provinciale di Cagliari n. 129 del 23 gennaio 1975, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Cagliari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento prodotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

Il dott. Sulis Agostino è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo del comune di Cagliari.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e del comune interessato.

Cagliari, addì 31 ottobre 1978

L'assessore: A. ROJCH

(9713)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Rettifica del nominativo di una vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1069 in data 16 gennaio 1978, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1968;

Visti i propri decreti n. 1070 in data 16 gennaio 1978 e n. 5993 in data 21 marzo 1978, con i quali si è proceduto alla designazione delle vincitrici delle singole condotte tenuto conto della graduatoria e dell'ordine di preferenze indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione;

Considerato che nei decreti considerati le generalità della ostetrica prima in graduatoria e vincitrice della condotta di Palermo-Passo di Rigano sono state indicate come Mandalà Franca anzichè Mandalà Francesca come indicato nella documentazione allegata;

Ritenuto di dover modificare i sopraindicati decreti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti 1069 in data 16 gennaio 1978, 1070 in data 16 gennaio 1978 e 5993 in data 21 marzo 1978, si precisa che le esatte generalità della ostetrica classificata prima in graduatoria e vincitrice della condotta ostetrica di Passo di Rigano del comune di Palermo sono Mandalà Francesca e non Mandalà Franca come per errore indicato nei predetti decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura ed all'albo pretorio del comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, addì 18 novembre 1978

Il medico provinciale: PRIOLO

(9528)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1282 in data 1° giugno 1976 e numero 1282-*bis* in data 27 maggio 1977, con i quali, rispettivamente, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Urbino e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici e dal comune di Urbino;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ianniello dott. Ugo, dirigente in servizio presso la regione Marche.

Componenti:

Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;

Jappelli dott. Carlo, vice prefetto aggiunto, prefettura di Pesaro;

Renga prof. Giovanni, docente universitario d'igiene;

De Martinis prof. Carlo, docente universitario di clinica medica;

D'Alò prof. Giuseppe, ufficiale sanitario di Pesaro.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale.

Le prove d'esame si terranno in Ancona ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pesaro e del comune di Urbino.

Pesaro, addì 23 ottobre 1978

Il medico provinciale: CAVINA

(9691)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Assegnazione del posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Imola

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti numeri 746 e 747 in data 9 giugno 1978, con i quali si è provveduto rispettivamente all'approvazione della graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice ed all'assegnazione del posto vacante di direttore del pubblico macello presso il comune di Imola;

Considerato che sia il dott. Sergio Boschi, primo classificato, assegnatario del posto stesso che il dott. Giovanni Bombardi, secondo classificato, hanno, con dichiarazioni agli atti dell'ufficio, rinunciato al posto di cui trattasi;

Visto che la dott.ssa Bosco Agnese, terza classificata, ha diritto all'assegnazione di tale posto vacante;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La dott.ssa Bosco Agnese, nata a Pralorno il 6 novembre 1951, è dichiarata vincitrice del posto di direttore del macello del comune di Imola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio veterinario provinciale, della prefettura di Bologna e del comune di Imola.

Bologna, addì 27 novembre 1978

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(9653)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2408 del 23 agosto 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977) con cui è stato bandito pubblico concorso a due posti di veterinario condotto nei comuni di Meldola e S. Sofia;

Visto il proprio decreto n. 1967 dell'11 luglio 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 dell'11 agosto 1978) di nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 2709 del 25 settembre 1978 di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti e ritenuti regolari i verbali della commissione giudicatrice sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, articoli 23 e 55;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto nei comuni di Meldola e S. Sofia:

1. Bombardi Giovanni	punti	62,319
2. Giorgi Gioberto	»	59,772
3. Mambelli Pier Giuseppe	»	57,380
4. Pasini Romano	»	56,040
5. Cuppini Albertina	»	50,192
6. Bazzocchi Francesco	»	48,946
7. Mantovani Ernesto	»	47,500
8. Bassini Franco	»	46,990
9. Darsiè Guido	»	45,091
10. Venturini Nerio	»	44,500
11. Carrara Tonino	»	43,000
12. Marini Gianfranco	»	42,946
13. Venturi Luciano	»	42,660
14. Ferrari Attilio	»	42,500
15. Prato Livio	»	42,000
16. Tamani Alessandro	»	42,000
17. Giustozzi Pio	»	41,500
18. Giuliani Valerio	»	41,500

19. Palmarini Silvestro	punti 41,000
20. Marconi Mario	» 41,000
21. Marconi Luigi	» 40,500
22. Rossi Pier Luigi	» 40,500
23. Moriconi Enrico	» 40,000
24. Bovo Agostino	» 40,000
25. Chiaramello Stefano	» 40,000
26. Villani Sergio	» 39,027
27. Natarella Nicola	» 39,000
28. Caffi Attilio	» 39,000
29. Ferrazzi Alberto	» 39,000
30. Zaghini Loris	» 39,000
31. Prandi Nunzio	» 39,000
32. Michelini Pietro	» 39,000
33. Pasquali Fabrizio	» 38,500
34. Fusar Poli Tiziano	» 38,500
35. Gentili Roberto	» 38,500
36. Durante Giuseppe	» 38,000
37. Visani Loris	» 38,000
38. Chiacchiarini Enzo Ennio	» 38,000
39. Orlandini Maurizio	» 37,500
40. Annavini Elio	» 37,500
41. Ferri Giovanni	» 36,500
42. Salti Giorgio	» 36,500
43. Cervo Ruggiero	» 36,500
44. Genovesi Gianni	» 36,000
45. Monti Luigi	» 36,000
46. Bisighini Paolo	» 36,000
47. Bottoli Ernestino	» 35,000

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e dell'ufficio del veterinario provinciale di Forlì.

Forlì, addì 4 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2048 del 23 agosto 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977) con cui è stato bandito pubblico concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Meldola e S. Sofia;

Visto il proprio decreto n. 2709 dell'11 luglio 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 dell'11 agosto 1978) relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso, per titoli ed esami, al posto di che trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria e le preferenze espresse dai candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

I seguenti veterinari, risultanti rispettivamente primo e secondo fra i candidati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno specificata:

Bombardi Giovanni: Meldola;

Giorgi Gioberto: S. Sofia.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 4 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(9755)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1978, n. **25.**

Modifica alla legge regionale n. 11 del 3 aprile 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto *c)* dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 11, è sostituito come appresso: « *c)* un contributo di lire 200.000.000 per l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti e per quella del materiale rotabile della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 giugno 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 *giugno* 1978.

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1978, n. **26.**

Norme per l'accelerazione delle procedure di rimborso in materia di assistenza ospedaliera in forma indiretta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il servizio relativo all'erogazione di assistenza ospedaliera in forma indiretta prevista dagli articoli 11, 16, primo comma, e 16-*bis* della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, si attua la procedura di spesa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni.

Art. 2.

Le aperture di credito per le finalità di cui al precedente art. 1 possono essere autorizzate anche a favore di funzionari comandati alla Regione ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

A tali funzionari si applica altresì la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 3.

L'utilizzazione da parte dei funzionari delegati delle aperture di credito previste dalla presente legge è consentita unicamente mediante ordinativi diretti a favore dei creditori, con esclusione della facoltà di emettere buoni di prelevamento a proprio favore.

Art. 4.

In deroga a quanto stabilito nel quinto comma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito previste dalla presente legge non possono superare singolarmente il limite di lire 50 milioni.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge, il termine di un semestre di cui al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è ridotto ad un trimestre, mentre il termine di trenta giorni di cui al quarto comma del medesimo articolo è elevato a sessanta giorni.

Art. 6.

I capitoli di spesa n. 207136 e n. 207137 del bilancio regionale relativo all'esercizio 1978 sono inclusi nell'elenco n. 2 allegato al bilancio stesso, ai sensi del quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, è così sostituito: « Il rimborso della quota come sopra determinata agli aventi diritto viene effettuato dal funzionario delegato dietro presentazione, entro il trentesimo giorno dal dimissionamento, della documentazione di spesa nonchè della cartella clinica o — per gli istituti di cura ubicati nella Regione — della scheda nosologica di cui al successivo art. 12 ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 16-*bis* della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, è così sostituito: « Il rimborso viene effettuato dal funzionario delegato dietro richiesta dell'interessato, corredata di un documento atto a comprovare il titolo dell'assistenza, di un certificato di residenza nonchè di idonea documentazione sanitaria, previo parere favorevole di un collegio medico, composto di un medico della Regione e di due primari ospedalieri o docenti universitari, esperti in relazione alla prestazione sanitaria oggetto dell'esame, scelti dal presidente della giunta regionale tra i nominativi indicati in un apposito elenco formato annualmente dalla giunta regionale ».

Art. 9.

Il quinto comma dell'art. 16-*bis* della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, è così sostituito: « L'ammontare del rimborso di cui al presente articolo è commisurato alle spese sostenute e documentate ed alle condizioni economiche dell'assistito. In ogni caso, la misura del rimborso non può essere inferiore alla quota di rimborso prevista dal penultimo comma dell'art. 11, nè superiore ad una percentuale massima della spesa sostenuta e documentata, stabilita annualmente dalla giunta regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 giugno 1978.

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1978, n. 27.

Interventi per la difesa fitosanitaria in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione attua interventi per assicurare una più razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e virus e per garantire la tutela della salute pubblica, degli operatori agricoli e dell'ambiente dalle sostanze inquinanti.

Art. 2.

Interventi fitosanitari

Entro il 30 ottobre di ciascun anno la giunta regionale, sentita la commissione consiliare per l'agricoltura, presenterà i programmi di intervento che si intendono realizzare sulle aree ritenute idonee al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 3.

Contributi

Possono essere concessi a favore di cooperative agricole, consorzi e associazioni di produttori agricoli, che propongono programmi di lotta antiparassitaria, contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dai competenti uffici regionali per:

l'esecuzione di programmi di lotta guidata, integrata e biologica riguardanti colture erbacee ed arboree, quando le medesime rivestano particolare interesse nell'attività regionale di sviluppo e potenziamento dell'agricoltura;

l'esecuzione di programmi per la salvaguardia dei nemici dei parassiti.

Art. 4.

Procedure

I soggetti di cui al precedente articolo prestano i programmi di intervento agli ispettorati provinciali dell'agricoltura che provvedono all'istruttoria e ad elaborare il progetto di attuazione e di finanziamento per il territorio di competenza. Il progetto sarà inviato all'assessorato regionale all'agricoltura sulla base del programma di cui all'art. 2.

La giunta regionale approva i progetti e delibera l'accreditamento dei fondi agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti. Sulla base del finanziamento di cui al comma precedente gli ispettorati provinciali dell'agricoltura rilasciano i decreti.

Su richiesta degli interessati è ammessa l'erogazione anche parziale dei contributi, previa regolare certificazione dello stato di avanzamento della esecuzione del programma di lotta.

Art. 5.

Studi e sperimentazioni

Per le finalità di cui all'art. 1, su proposta dell'assessore all'agricoltura, la giunta regionale promuove attività di studio e sperimentazione per le malattie delle piante determinate da parassiti animali, vegetali e virus e sui mezzi per combatterle.

Possono essere altresì organizzate attività di qualificazione ed aggiornamento professionale dei tecnici agricoli degli uffici centrali e periferici della Regione.

Art. 6.

Calamità biologiche

Possono essere concessi indennizzi su vaste aree territoriali che abbiano subito calamità biologiche riconosciute consistenti in danni non sanabili e imprevedibili, arrecati da parassiti animali, vegetali e virus, nella misura massima del 50 per cento del danno ritenuto ammissibile ai sensi del successivo comma.

Il danno accertato non dovrà essere inferiore ad un terzo della produzione media ai fini del riconoscimento dell'area territoriale colpita da calamità biologica.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, provvede con proprio decreto ad individuare e delimitare l'area entro la quale si è verificata l'avversità biologica, nonchè a stabilire l'ammontare percentuale e totale del danno.

I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, gli imprenditori agricoli e le cooperative di conduzione le cui aziende ricadono nel territorio dichiarato danneggiato, debbono presentare domande di indennizzo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nel Bollettino ufficiale.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per la individuazione del fondo e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la superficie coltivata e la superficie danneggiata.

Le domande vanno presentate ai comuni nei cui territori ricadono i fondi danneggiati.

I comuni provvedono a trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura l'elenco delle domande di cui sopra.

La giunta regionale delibera in ordine alla richiesta di indennizzo ed invia le somme ai comuni, che provvedono ad erogarle ai singoli richiedenti.

Tutti gli elenchi dei beneficiari, con i relativi indennizzi da erogare ed erogati saranno affissi negli albi dei comuni interessati per la durata di trenta giorni consecutivi.

Contro le decisioni è ammessa opposizione all'autorità che ha emesso l'atto, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi.

Art. 7.

Precedenze

Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed alla cooperativa di conduzione i cui fondi ricadono nei territori dichiarati danneggiati per calamità biologica verrà data la precedenza nell'erogazione dei benefici recati dalle leggi regionali per l'approvvigionamento dei mezzi di produzione e per l'eventuale ricostituzione delle colture danneggiate.

Art. 8.

Finanziamenti

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, a partire dall'anno finanziario 1979.

Nel bilancio regionale saranno istituiti pertanto i seguenti capitoli:

« Contributi per l'esecuzione di programmi di lotta fitosanitaria ».

« Interventi per studi e sperimentazioni nel campo delle malattie delle piante ».

« Indennizzi per danni provocati da calamità biologiche ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 giugno 1978.

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1978, n. 28.

Integrazione dello stanziamento della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9. Contributi in conto capitale ad imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di soddisfare le domande di concessione di contributi presentate, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, dalle imprese artigiane nell'anno 1976, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni.

Art. 2.

La spesa di lire 600 milioni, autorizzata dal precedente art. 1, sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel cap. 103251 (Contributi in conto capitale alle imprese artigiane) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

All'onere relativo farà fronte riducendo di lire 600 milioni gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 103299 (Fondo globale) del medesimo stato di previsione.

Le variazioni alle previsioni di spesa per l'anno finanziario 1978, indicate nei precedenti commi del presente articolo, saranno riportate, limitatamente agli stanziamenti di competenza, nell'area progettuale « Sviluppo dell'industria e dell'artigianato - aree attrezzate », codice 0200, del bilancio pluriennale 1978-81.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 29.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale provvede, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alle nomine dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.

Art. 2.

La giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli nominati dai prefetti o da altri organi statali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 30.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1978-79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Lazio a parità di diritti e doveri, nella osservanza delle seguenti disposizioni.

Art. 2.

L'esercizio della caccia è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di selvaggina:

A) *mammiferi*:

camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, lepre, muflone e volpe.

B) *uccelli*:

allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, calandro, canapiglia, cappellaccia, cesena, chiurlo maggiore, codone, colino della virginia, colombaccio, combattente, cornacchia nera, corvo coturnice, fagiano, fanello, fischione, folaga, fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, peppola, pernice bianca, pernice rossa, pernice sarda, pettegola, pispola, piviere, porciglione, prispolone, quaglia, spioncello, starna, storno, strillozzo, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, tottavilla.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono escluse dal suddetto elenco di selvaggina la pittima minore ed il verdone al fine di proteggerne la limitata consistenza.

Art. 3.

L'esercizio venatorio ha inizio il 19 agosto 1978 ed ha termine il 31 marzo 1979.

Le specie elencate all'art. 2 sono cacciabili nei periodi sotto specificati:

1) dal 19 agosto al 3 settembre 1978:

alzavola, beccaccino, calandro, canapiglia, chiurlo maggiore, codone, colombaccio, combattente, donnola, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pettegola, piviere, porciglione, prispolone, quaglia, storno, tortora e volpe;

2) dal 4 settembre al 16 settembre 1978:

silenzio venatorio;

3) dal 17 settembre al 31 dicembre 1978:

tutte le specie elencate all'art. 2, fatta eccezione per la coturnice e per il cinghiale;

4) dal 15 ottobre al 3 dicembre 1978:

coturnice, al fine di proteggere la limitata consistenza;

5) dal 1° novembre 1978 al 31 gennaio 1979:

cinghiale;

6) dal 1° gennaio al 28 febbraio 1979:

beccaccia, folaga, gallinella d'acqua e germano reale;

7) dal 1° gennaio al 31 marzo 1979:

allodola, alzavola, beccaccino, canapiglia, cappellaccia, cesena, chiurlo maggiore, codone, colombaccio, combattente, cornacchia nera, corvo, donnola, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, pettegola, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tottavilla e volpe.

Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui al presente articolo per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Art. 4.

Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale che viene istituito con apposito provvedimento, ai sensi dello art. 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per i periodi 19 agosto-3 settembre 1978 e 1° febbraio-31 marzo 1979, l'esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane è consentito unicamente entro la fascia di 200 metri dalle sponde dei laghi naturali ed artificiali, dei fiumi, dei torrenti e dei fossi, lungo il litorale marino — con limite di 2.000 metri dal battente dell'onda — le paludi, gli stagni, gli acquitrini, i prati marcitori, le marcite ed i pantani.

Nel restante territorio l'esercizio venatorio è consentito solo da appostamento fisso o temporaneo.

L'accesso e l'abbandono dell'appostamento deve avvenire con il fucile scarico.

L'esercizio venatorio è, comunque, vietato, nel periodo 13 agosto-3 settembre 1978, in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia del mare.

L'esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari sottoindicati:

dal 19 agosto al 3 settembre 1978, dalle ore 5 alle ore 19,30;

dal 17 settembre al 30 settembre 1978, dalle ore 5,30 alle ore 18,30;

dal 1° ottobre al 30 ottobre 1978, dalle ore 6 alle ore 17,30;

dal 1° novembre al 30 novembre 1978, dalle ore 6 alle ore 16,30;

dal 2 dicembre al 31 dicembre 1978, dalle ore 6,30 alle ore 16,30;

dal 1° gennaio al 31 gennaio 1979, dalle ore 7 alle ore 17;

dal 1° febbraio al 28 febbraio 1979, dalle ore 6,30 alle ore 18;

dal 1° marzo al 31 marzo 1979, dalle ore 5,30 alle ore 18.

Art. 5.

A ciascun titolare di licenza di caccia è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento dei seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale: due capi di cui una sola lepre, un solo cinghiale, una sola coturnice. Maschi di: camoscio, capriolo, cervo, daino e muflone, un solo capo per annata venatoria;

b) selvaggina migratoria:

quaglie e tortore, dieci capi complessivi;

tordi, merli e cesene, venticinque capi complessivi;

colombacci, dieci capi complessivi;

beccacce, cinque capi complessivi;

palmipedi (alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione) e trampolieri (beccaccino, chiurlo maggiore, combattente, pettegola): dieci capi complessivi di cui non più di una sola canapiglia o di un solo chiurlo maggiore.

Fermi restando i limiti massimi per le specie di selvaggina migratoria suddette, il carniere di uccelli non può, comunque, superare i trenta capi complessivi. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopraspecificato.

Art. 6.

Le limitazioni di tempo e di capi di selvaggina sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.

Art. 7.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 30 luglio al 13 agosto e dal 4 settembre all'11 settembre 1978, e a 200 metri di distanza dalle riserve, zone di ripopolamento, fondi chiusi, bandite.

Art. 8.

E' vietato a chiunque:

la posta serale e mattutina alla beccaccia e beccaccino nonchè la posta serale alla lepre;

l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

l'esercizio venatorio — anche da appostamento fisso — quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto di neve, nonché sui laghi, laghetti artificiali e qualsiasi specchio di acqua nella maggior parte gelato;

l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale;

l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco;

l'esercizio venatorio nelle zone adibite, da parte dei comitati provinciali della caccia, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria, segnalate da apposite tabelle perimetrali.

Art. 9.

La presente legge regionale, stante l'imminente apertura della stagione venatoria, è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 31.

Rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio, a partire dalla stagione venatoria 1978-79 è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Obbligo del tesserino per l'esercizio venatorio

Il cacciatore per esercitare la caccia deve essere munito del tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione e valido in tutto il territorio nazionale.

Il rilascio del tesserino avviene con la procedura indicata dal successivo art. 3.

In caso di deterioramento o smarrimento il titolare per ottenere il duplicato del tesserino deve rivolgersi all'ente autorizzato al rilascio, dimostrando di avere provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza od alla locale stazione dei carabinieri.

Art. 3.

Rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio

Il tesserino per l'esercizio venatorio viene rilasciato dall'amministrazione della provincia di residenza, che nell'operazione di rilascio si avvale dei comuni. Il richiedente ottiene il tesserino, dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;

b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge regionale sui tributi propri della Regione;

c) attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni regionali;

d) attestazione del versamento della quota assicurativa di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Fino all'entrata in vigore delle norme sulle tasse di concessione regionale, di cui all'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il richiedente dovrà presentare unicamente l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.

Il tesserino viene emesso su esemplari editi dalla giunta regionale, d'intesa con le altre regioni ed è valido per l'intera annata venatoria. Oltre alle modalità di esercizio venatorio, sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati: numerazione progressiva regionale, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, professione, numero licenza di caccia ed eventuale numero di codice attribuito dalla Regione al titolare stesso.

Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data di emissione comprovante il ritiro del tesserino stesso.

In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tali elementi verranno riportati sulla licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Art. 4.

Norme d'uso del tesserino

Il cacciatore ha l'obbligo di annullare sul tesserino negli spazi a tal fine destinati:

a) la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio;

b) i capi di selvaggina stanziale abbattuti, subito dopo l'abbattimento.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore ha l'obbligo di indicare in modo indelebile il numero complessivo dei capi abbattuti.

Le giornate di caccia effettuate in altra Regione sono considerate compiute nel territorio della regione Lazio.

Il titolare del tesserino è tenuto alla restituzione del documento stesso all'ente delegato alla distribuzione, all'atto della richiesta del tesserino relativo alla stagione venatoria successiva.

Art. 5.

La giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni provinciali delegate, rimborsa le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 35 milioni.

All'onere derivante dal comma precedente, si fa fronte mediante riduzione di lire 35 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 101299 « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi » del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978 ed iscrizione di pari importo in termini di competenza e di cassa, al cap. 314103, che si istituisce nel bilancio stesso con la seguente denominazione: « Rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio ».

Le suindicate variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, relative ai capitoli 101299 e 314103, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978-81, rispettivamente, nell'area progettuale « Sviluppo dell'agricoltura », codice 0100, e nell'area progettuale « Programmazione territoriale - Tutela dell'ambiente e utilizzazione delle risorse », codice 0500.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 32.

Attività di promozione culturale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio svolge attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, nello ambito delle proprie competenze e in conformità al principio programmatico contenuto nell'art. 45 dello statuto.

Tali attività tendono a favorire il più ampio decentramento culturale nei comuni e nei quartieri, nonchè il pluralismo della espressione e della informazione.

Art. 2.

La Regione persegue gli scopi di cui al precedente articolo, sia curando direttamente l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico, formativo e artistico, sia contribuendo al sostegno di analoghe attività promosse da:

enti locali e consorzi di enti locali;

enti pubblici, enti e società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali;

enti privati giuridicamente riconosciuti;

associazioni non riconosciute a larga base rappresentativa;

organizzazioni culturali senza fini di lucro che esercitano funzioni di promozione sui problemi della società e della cultura.

Hanno titolo di preferenza, negli interventi di cui al precedente comma, le iniziative di soggetti pubblici dirette alla costituzione di qualificati circuiti regionali in campo teatrale, musicale e cinematografico, le iniziative di carattere permanente volte a favorire la ricerca, la sperimentazione e la documentazione nei diversi settori della produzione culturale, anche attraverso il collegamento con il mondo della scuola, nonchè quelle intese a valorizzare e promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art. 3.

Al fine della concessione dei contributi gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 debbono presentare alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il rendiconto sull'attività svolta e una dettagliata relazione sui programmi di attività per l'anno successivo, corredata del relativo preventivo finanziario.

Art. 4.

Il consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge e approva il piano annuale, predisposto dalla giunta regionale, con riferimento al progetto operativo nell'ambito del bilancio pluriennale previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977.

A tal fine la giunta regionale consulta le forze sociali e culturali del Lazio.

Art. 5.

La giunta regionale cura l'attuazione del piano di cui al prece[illegible] art. 4.

Può, altresì, sentita la competente commissione consiliare, utilizzare, anche prima dell'approvazione del piano annuale, il finanziamento previsto dalla presente legge nei limiti massimi del quindici per cento, per iniziative di carattere straordinario.

Art. 6.

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L 1.200.000.000, in termini di competenza, e di L. 600.000.000, in termini di cassa. Tali somme saranno iscritte nel cap. 421221, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: «Convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico, formativo ed artistico».

All'onere derivante dalla predetta autorizzazione di spesa, si farà fronte riducendo, rispettivamente di L. 1.200.000.000 e di L 600.000.000, gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 421250 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi» del medesimo stato di previsione.

Le suindicate variazioni alle previsioni di spesa per l'anno finanziario 1978, limitatamente agli stanziamenti di competenza, saranno riportate nell'area progettuale «Cultura, scuola, edilizia scolastica», codice 0700, del bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 7.

Per l'anno 1978 le domande di contributo di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 *luglio* 1978.

(8917)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1978, n. **33.**

Integrazione alla legge regionale n. 7 del 20 marzo 1978, concernente: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1976 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 29 *luglio* 1978)

(*Omissis*).

(8918)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783490)